



PROVINCIA DI RAVENNA

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Politiche agricole e Sviluppo Rurale
Viale della Lirica, 21 - 48124 - RAVENNA
Tel. + 39 0544 - 258486 Fax 0544 - 258503
Sito internet: www.provincia.ra.it

- Per i terreni ubicati fuori Regione la richiesta di carburante va presentata all'Ufficio U.M.A. della Regione Interessata.
- Nel caso di previsione di secondi raccolti occorre sempre compilare l'apposita casella di coltura con puntuale evidenziazione.
- Devono essere sempre compilate distinte caselle per vigneti e per singole colture frutticole.
- Relativamente al riquadro "fagiolino, pisello" si specifica quanto segue:
 - Con il termine "raccolta" si intendono quelle operazioni eseguite con attrezzature non specialistiche o preliminari alla trebbiatura;
 - Il termine "racc. con agevolatrice spec." (con assegnazione solo di Benzina) si riferisce solo a piccole macchine che agevolano la raccolta manuale di asparago o fragola;
 - Con "raccolta specializzata" deve intendersi la raccolta delle orticole in riquadro allo stato fresco;
 - Con "trebb. Colture sementiere" deve invece intendersi la raccolta delle orticole in riquadro allo stato secco.
- Le assegnazioni per abbattimento/reimpianto di frutteti e vigneti (nel caso compilare sempre apposita casella) e per allevamenti si intendono comprensive di tutte le lavorazioni connesse.
- La richiesta di carburante per potatura deve riferirsi esclusivamente ad operazioni svolte con idonee attrezzature (piattaforma, compressori).
- La richiesta di carburante per operazioni antibrina va presentata nel caso di appurata presenza di apposite ventole e per operazioni di irrigazione sovrachioma e sottochioma in frutteto (da dichiarare all'atto della richiesta)
- Per pulizia fossi/scoline con MF a benzina ammissibile max 10% di S.A.U.
- Particolare attenzione alla potenza delle macchine in uso ai fini della determinazione del quantitativo di gasolio fruibile per rusatura / livellamento.
(lt. 30/ora per macchine fino a 177 CV di potenza – 130 Kw – e lt. 60/ora per macchine con potenza superiore)
- Le ore prevedibili per sollevamento acqua per riempimento invasi vanno conteggiate compilando puntualmente l'apposita dichiarazione che si allega. Il carburante agevolato per "sollevamento acqua per riempimento invasi" viene assegnato a coloro che utilizzano gli stessi ai fini d'irrigazione ed a coloro che ancora attualmente sono tenuti ai vincoli previsti dal Reg. CEE 1257/99 (Azione 9 "ripristino e/o conservazione di spazi naturali....." a azione 10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali" ed impegno F dell'ex Reg. CEE N.2078/92).
- Nel caso di utilizzo di macchine in proprietà (ex società di godimento) occorre sempre indicare il n° della Ditta di iscrizione delle stesse in allegato D.
- Nel caso di utilizzo di macchine non in proprietà occorre indicare sempre, in allegato D, il proprietario, il tipo, la marca e la relativa targa.
- IL carburante per estirpatura/fresatura profonda, dissodamento e spietramento meccanico (ex lavori preparatori di base) può essere richiesto solo in presenza di macchine con almeno 80 CV di potenza (59 Kw).

N.B.: Si ricorda di utilizzare sempre e comunque l'allegato D per qualsiasi dichiarazione relativa ai fatti d'azienda connessi all'assegnazione del carburante agevolato.



PROVINCIA DI RAVENNA

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Politiche agricole e Sviluppo Rurale
Viale della Lirica, 21 - 48124 - RAVENNA
Tel. + 39 0544 - 258486 Fax 0544 - 258503
Sito internet: www.provincia.ra.it

E' opportuno ricordare che l'allegato B deve riportare il numero dei capi che rientra nei limiti di cui all'art. 29 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917, lettera b), comma 2, pertanto la gestione degli allevamenti, si effettua con le modalità: di seguito indicate.

Per gli allevamenti bovini:

1. alla voce "bovini e bufalini da riproduzione" devono essere indicati i capi in lattazione presenti nell'allevamento;
2. alla voce "vitelloni" e "manze" vanno indicati i capi da carne e la eventuale rimonta dell'allevamento da latte presenti nell'allevamento;
3. alla voce "vitelli" i vitelli per la produzione di carne bianca che rimangono in allevamento fino a 6 mesi.

Le voci come sopra inserite vengono trasformate in UBA, moltiplicate per i quantitativi di carburante ammessi in base alle tabelle ettaro coltura ed in seguito riportate alla voce produzioni. Per gli allevamenti suini:

1. alla voce "suini da riproduzione" si indicano le scrofe presenti in allevamento;
2. alla voce "suinetti" si indicano i capi fino a kg 25 (3 mesi);
3. alla voce "suini leggeri da macello" i capi fino a kg. 120;
4. alla voce "suini pesanti da macello" i capi oltre i kg. 120.

Per maggiore chiarezza si precisa che, a seconda della tipologia di allevamento (ciclo aperto e ciclo chiuso) e dell'indirizzo produttivo (suini leggeri - suini pesanti da macello) ai punti 2), 3), 4) del precedente paragrafo relativo agli allevamenti suini, devono essere indicati i capi che concludono il ciclo produttivo nell'anno ovvero sono allevati per essere venduti nell'anno e che tale indicazione ha valenza anche per gli altri allevamenti.

Poiché le tabelle ettaro coltura non considerano valori di carburante per l'allevamento dei suinetti da 28 giorni a tre mesi, in assenza dell'allevamento delle scrofe, è opportuno che vengano indicate le scrofe "virtuali" che corrispondono ai suinetti in allevamento.

Il numero di scrofe si ricava dividendo per 20 il numero dei suinetti allevati per essere venduti nell'anno e essere riportato alla voce " suini da riproduzione" il calcolo eseguito e la realtà aziendale devono essere specificati nell'allegato D.

Agli allevamenti zootecnici si collega lo spandimento sul suolo dei liquami; disciplinato dalla L.R. 24 aprile 1995 n. 50, con la quale si stabilisce che la competenza al rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia nel cui ambito territoriale viene effettuato lo spandimento.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'indicazione della tipologia, delle caratteristiche, delle potenzialità dell'allevamento e dei quantitativi di liquame o di altri effluenti di allevamento prodotti, nonché all'elencazione dei terreni su cui effettuare lo spandimento con l'indicazione degli estremi catastali e del titolo in base al quale se ne possiede la disponibilità

Pertanto l'autorizzazione a spandere costituisce un elemento essenziale per l'attribuzione di carburante fiscalmente agevolato necessario per l'esecuzione dello spandimento nonché per la corretta definizione del quantitativo spettante.

Da quanto sopra esposto ne deriva che il parametro limitante non è la superficie agricola derivante dai possessi registrati in Anagrafe e riportati nella posizione UMA, occorre invece definire se ed in che misura si è di fronte ad un'attività agricola.



PROVINCIA DI RAVENNA

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Politiche agricole e Sviluppo Rurale
Viale della Lirica, 21 - 48124 - RAVENNA
Tel. + 39 0544 - 258486 Fax 0544 - 258503
Sito internet: www.provincia.ra.it

Pertanto, sulla base del numero di capi indicato nell'autorizzazione allo spandimento rispetto al numero indicato nell'allegato B di cui alla lettera b), comma 2 dell'art. 29 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917, possono ricorrere le seguenti condizioni:

- a) numero di capi indicato nell'autorizzazione allo spandimento inferiore o uguale al numero indicato nell'allegato B, l'assegnazione di carburante sarà relativa all'estensione in HA riportata sulla richiesta di spandimento;
- b) numero di capi indicato nell'autorizzazione allo spandimento superiore al numero indicato nell'allegato B, l'assegnazione di carburante sarà proporzionata all'estensione in HA pertinente all'allevamento agricolo.

In applicazione delle nuove tabelle ettaro coltura viene ammessa al beneficio fiscale sui carburanti agricoli anche l'attività di apicoltura nei limiti di determinazione relativo al numero di arnie indicate in domanda.

L'ammissione al beneficio fiscale compete agli apicoltori che rispondono ai requisiti stabiliti all'art. 2 comma 1 del DM 454/2001, iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole.

La specifica documentazione, da presentare unitamente alla domanda di ammissione, è la seguente:

- c) iscrizione degli agevolatori motorizzati (muletti o dumper) utilizzati nella movimentazione delle arnie;
- d) fotocopia della denuncia annuale degli alveari ai sensi del Decreto 27 giugno 1986 n. 394 "Profilassi della varroasi delle api";
- e) fotocopia della dichiarazione di nomadismo ai sensi del R.R. 5 aprile 1995, n. 18 "Disciplina del nomadismo in apicoltura nella regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art.9 della L.R. n. 35/1988 concernente tutela e sviluppo dell'apicoltura (abrogazione del R.R 17 settembre 1991, n. 25);
- f) fotocopia della autorizzazione sanitaria per il laboratorio di smielatura;
- g) dichiarazione delle attrezzature utilizzate per la smielatura mediante l'allegato D.